

C.R.A.L. dell'Amministrazione Comunale della Città di Monza

Titolo I

Art. 1 Denominazione

Il Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori (C.R.A.L.) dell'Amministrazione Comunale della Città di Monza è un organismo democratico dei lavoratori dell'Amministrazione Comunale della Città di Monza sia in servizio sia in quiescenza, oltre che dei loro familiari e di quanti, pur esterni dell'Amministrazione Comunale della Città di Monza, faranno iscrizione.

Art. 2 Finalità Istituzionali

Il CRAL non ha fini di lucro.

Il CRAL ha quale scopo la **programmazione**, il coordinamento e lo sviluppo delle attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, intese a stimolare negli iscritti un proficuo utilizzo del tempo libero e a sviluppare lo spirito di amicizia e di solidarietà.

Il CRAL può svolgere attività in campo sociale sia mediante la gestione diretta o indiretta di bar o spacci, sia mediante convenzioni economiche con privati, aziende ed **istituti** di credito o altri Enti pubblici.

Art. 3 Soci

Hanno diritto alla qualifica di "socio ordinario" i dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione Comunale della Città di Monza che abbiano pagato la quota associativa dell'anno in corso: costoro parteciperanno alla elezione dei rappresentanti negli organismi **sociali** (elettorato attivo). Sono "soci aggregati":

- i figli dei soci ordinari fino al compimento della maggiore età; ~~(solo i figli)~~
- quanti pagheranno la quota di iscrizione dopo essere stati accettati dal Consiglio (a maggioranza).

I soci aggregati non hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti negli organismi sociali e per l'approvazione delle modifiche allo **Statuto** e per il bilancio annuale.

Art. 4 Sanzioni

I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto.

Nel caso di violazione delle norme di cui sopra, o di gravi mancanze nei confronti di altri Soci o degli Organi del CRAL, il Consiglio potrà applicare le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione da ogni attività associative o beneficio sociale per un periodo non superiore a mesi sei;
- c) esclusione dal CRAL.

Contro i provvedimenti di cui ai punti b) e c) l'interessato può ricorrere al Collegio di Composizione delle Vertenze di cui al successivo art. 19, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo della sanzione comminata.

Il collegio di **Composizione delle Vertenze** deve emettere la sua decisione entro 60 giorni dal **ricevimento** del ricorso; la mancata adozione di una decisione in tale termine equivale all'accoglimento del ricorso.

Art. 5 Finanziamento delle attività

Il finanziamento delle attività istituzionali del CRAL è a carico dei soci mediante il pagamento della quota associativa annuale e di eventuali integrazioni straordinarie deliberate dal Consiglio.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio del CRAL è costituito dalle quote associative, dalle erogazioni disposte, a qualunque titolo, a favore del CRAL, dai beni e dalle attrezzature da quest'ultimo acquisite e separatamente inventariate.

Art. 7 Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio del CRAL entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La relazione programmatica di previsione deve essere presentata entro la fine di ogni anno precedente all'anno a cui la relazione stessa si riferisce.

Art. 8 Destinazione degli avanzi d'esercizio

Gli eventuali avanzi netti di esercizio, detratta la quota del 10% da destinare al fondo di riserva, dovranno essere finalizzati ad iniziative sociali.

Art. 9 Responsabilità

Delle obbligazioni assunte dal CRAL se ne risponde a norma dell'art. 38 C.C.

Titolo II

Art. 10 Organi del CRAL

Organi del CRAL sono:

- l'Assemblea dei Soci Ordinari;
- il Consiglio;
- il Presidente del Consiglio;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probi Viri.

Art. 11 Composizione e compiti dell'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari.

L'assemblea viene convocata dal Presidente, dalla metà dei componenti il Consiglio o da almeno un terzo dei Soci Ordinari.

L'Assemblea dei Soci Ordinari delibera a maggioranza assoluta le modifiche e la revisione dello Statuto, nonché l'eventuale scioglimento del CRAL.

Art. 12 Composizione e durata del consiglio

Il Consiglio del CRAL è composto da 11 membri, ossia da almeno un rappresentante per ciascuna sede di lavoro e da un rappresentante del personale in quiescenza, che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Il consiglio dura in carica tre anni, a partire dalla data della prima convocazione degli eletti.

Art. 13 Decadenza, dimissioni e decesso dei Consiglieri

Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute determina la decadenza dalla carica.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere si procederà alla sostituzione col primo dei non eletti.

Art. 14 Compiti del Consiglio

Spetta al Consiglio:

1. nominare un Vice Presidente;
2. redigere un regolamento del CRAL;
3. deliberare su tutte le questioni di carattere generale;
4. determinare le direttive di massima delle attività del CRAL;
5. deliberare i regolamenti relativi alle attività delle sezioni;
6. esaminare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale, udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
7. comminare le sanzioni di cui all'art. 4;
8. nominare e revocare i collaboratori tecnici per le varie sezioni di attività sociale;
9. nominare e revocare, su proposta del Presidente, un Segretario anche al di fuori del Consiglio, che provvede al buon andamento dei servizi, assiste alle sedute del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive.

Art. 15 Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri.

I componenti del Consiglio devono essere avvisati della convocazione almeno 5 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori con indicazione della data e dell'ora di inizio, nonché il giorno e l'ora della seconda convocazione.

In caso di urgenza i termini sono ridotti a 24 ore.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

I bilanci devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 16 Compiti del Presidente del Consiglio

Il Presidente ha la rappresentanza del CRAL di fronte a terzi e in giudizio, a norma dell'art. 9. Egli è responsabile degli atti compiuti in nome e per conto del CRAL, nonché del suo funzionamento.

Inoltre:

1. adotta tutti gli atti che impegnano finanziariamente e moralmente il CRAL; convoca e presiede il Consiglio;
2. indice le elezioni del Consiglio;
3. cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio.

Può delegare il Vice Presidente che comunque lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 17 Il Tesoriere Economo

Il Tesoriere Economo, nominato anche al di fuori del Consiglio, sovrintende alla gestione finanziaria, predispose lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, prende in consegna i beni mobili ed immobili in uso al CRAL.

Rimane in carica per la durata del Consiglio.

Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Art. 19 Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea.

Il Presidente è eletto dal Collegio fra i membri effettivi.

Il Collegio ha funzione di comporre in via amichevole le vertenze che possono insorgere tra i soci e tra i soci ed il CRAL.

Art. 20 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci Ordinari convocata a norma dell'art. 11.

Nella stessa seduta e con la stessa maggioranza viene nominato un Commissario liquidatore competente alla estinzione dei rapporti pendenti, nonché alla destinazione del patrimonio residuo secondo gli scopi di utilità generale di interesse sociale individuati dal Consiglio.

Titolo III

Art. 21 Elezioni del consiglio

Il Presidente procede ad indire le elezioni entro tre mesi dal compimento del triennio che decorre dalla costituzione del Consiglio.

L'indizione delle elezioni deve essere comunicata ai Soci ordinari con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il loro svolgimento. Nella stessa comunicazione devono essere riportate le modalità con cui verranno effettuate le votazioni.

Le operazioni elettorali saranno gestite da un apposito Comitato nominato per l'occasione dal Consiglio.

Il Comitato elettorale nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Art. 22 Operazioni elettorali

Le candidature devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 10 soci ordinari.
Ogni elettore sarà fornito di certificato elettorale e potrà esprimere solo due voti di preferenza.
In caso di parità di voti fra due candidati si procederà a sorteggio.

Art. 23 Proclamazione degli eletti

Esaurite le operazioni elettorali il Presidente del Comitato elettorale procederà alla proclamazione degli eletti e ne darà immediata comunicazione ai Soci.
Il Comitato elettorale si pronuncerà in merito ad eventuali contestazioni-

Art. 24 Convocazione del consiglio ed elezione del Presidente

Il Presidente del Comitato elettorale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dispone la convocazione del Consiglio.
Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti dal più anziano.
Nella prima seduta si procede alla elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere Economico.

